STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 89

Congedo straordinario per richiamo alle armi

I dipendenti richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente, peraltro, ad un periodo massimo di due mesi. Per il periodo eccedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 95. Ai dipendenti in congedo straordinario per il richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui siano provvisti, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia rispetto a quelli che risultino dovuti dalla amministrazione militare. Nei confronti dei predetti dipendenti sono applicabili le norme previste dal successivo art. 95. Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-89-congedo-straordinario-per-richiamo-alle-armi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it